


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1188 del -6 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Revoca atto deliberativo n. 142 del 27/01/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Giorgio Cannata*)

IL DIRETTORE
(*Dr. Giovanni Tolomeo*)

- 6 GIU. 2014

Il - 6 GIU. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 8 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Vista la deliberazione n. 142 del 27/01/2011 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a seguito di avviso per la copertura delle zone carenti di emergenza sanitaria territoriale accertate al 1° settembre 2009 (complessivi n. 10 posti sulle ambulanze ex Centri Mobili di Rianimazione) ebbe ad approvare le graduatorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi citati;

Atteso che il conferimento degli incarichi sarebbe stato preceduto dalla mobilità interna dei medici già titolari di incarico;

Considerato che la procedura venne subito sospesa a seguito di contenzioso avviato da un concorrente innanzi al TAR di Catania, della quale definizione questa ASP non ha mai ricevuto alcuna notizia;

Atteso che le Direzioni dell'Azienda che si sono succedute nel tempo, dalla ex AUSL alla attuale ASP, non hanno ritenuto di procedere alla definizione della procedura per varie ed oggettive motivazioni sia di natura economica che organizzativa, *in primis* la difficoltà a reperire medici di emergenza sanitaria territoriale per cui, ricoprendo quei posti, sarebbero rimaste scoperte le sedi dei PTE attualmente garantite dagli stessi medici che avevano richiesto la mobilità interna;

Considerato che il servizio sulle ambulanze ex CMR è stato sempre garantito in maniera ottimale dalla Centrale Operativa 118 di Catania, che organizza i turni utilizzando medici specializzati in rianimazione;

Preso atto che, essendo trascorsi circa cinque anni dall'inizio del procedimento, sono completamente mutate le condizioni gestionali, organizzative ed economiche dell'Azienda, per cui si ritiene opportuno revocare il procedimento avviato con la deliberazione n. 142 del 27 gennaio 2011;

Ritenuto che da parte della Dottrina e della Giurisprudenza si è rimarcato che la revoca di un bando di concorso pubblico (e ciò vale anche per una qualsiasi procedura pubblica che preveda forme di mobilità) rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale, rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sezione III n. 4554 del 2011);

Considerato che sussistono le condizioni affinché l'Azienda eserciti il proprio *jus poenitendi* in considerazione che la procedura non è stata a tutt'oggi definita (Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, 6.3.2009 n. 5458 :*"Con l'assegnazione del dipendente in mobilità si perfeziona il diritto del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione, la quale può sì esercitare uno jus poenitendi deliberando la revoca del posto che inizialmente intendeva coprire, ma ciò non può più fare una volta che la procedura di mobilità si sia completata"*), che la eventuale definizione determinerebbe la impossibilità di copertura delle sedi di PTE attualmente garantite anche dai medici che, a suo tempo, avevano richiesto la mobilità, e, che, in ogni caso, sono mutate le condizioni gestionali, organizzative ed economiche dell'Azienda, trasformatasi dalla allora AUSL n. 7 nella attuale ASP;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per

quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi sopra descritti e che qui si intendono integralmente richiamati:

- Revocare il procedimento avviato con la deliberazione n. 142 del 27 gennaio 2011 e, quindi, non procedere alla copertura delle zone carenti di emergenza sanitaria territoriale accertate al 1° settembre 2009;
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		